



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

## D.L. 23/2020 - "Credito"

CAPO I	
Misure di accesso al credito per le imprese	
<b>Art. 1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese</b>	<p>SACE S.p.A concede, <u>fino al 31 dicembre 2020</u>, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, <u>per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane</u>, per un importo complessivo di 200 miliardi di euro, di cui 30 riservati alle PMI (compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti con P.IVA).</p> <p><u>Per le PMI l'accesso alla garanzia SACE è subordinata alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia.</u></p> <p>La previsione normativa introduce <u>una serie di condizioni</u> per il rilascio della garanzia da parte di SACE (durata massima di 6 anni; non rientrare alla data del 31.12.2019 tra le imprese "in difficoltà"; valore massimo dell'importo del prestito assistito pari al maggior valore tra il 25% del fatturato annuo e il doppio dei costi annuali del personale).</p> <p>Sono individuati <u>3 distinte percentuali di garanzia</u> (90%, 80% e 70%) calcolati sulla base del numero di dipendenti e del fatturato.</p> <p>Inoltre, ai fini delle commissioni annuali dovute dalle imprese, la norma distingue tra PMI e Grandi Imprese (prevedendo un importo inferiore per le prime) e <u>detta ulteriori impegni per le imprese beneficiarie della garanzia</u> (impossibilità di distribuzione di dividendi; necessaria destinazione del finanziamento garantito per spese di personale, investimenti, o capitale circolante per stabilimenti e attività localizzate in Italia).</p> <p><u>Per le imprese con meno di 5000 dipendenti e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi, è prevista una procedura semplificata di accesso alla garanzia SACE</u> che prevede anche la possibilità di presentare la richiesta ad uno o più soggetti finanziatori che possono operare in modo coordinato.</p> <p>Con Decreto del MEF, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative ed operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi.</p> <p><u>L'efficacia delle misure di cui alla norma in esame è subordinata al rilascio dell'autorizzazione dal parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato.</u></p>
<b>Art. 2 - Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese</b>	<p>Con questa norma si sostituisce l'attuale quadro di regole vigenti in materia di sostegno pubblico all'esportazione, prevedendo un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato per il 90%.</p> <p>Il nuovo meccanismo entrerà pienamente a regime a partire dal 1° gennaio 2020.</p>



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	La norma contempla inoltre misure per consentire a SACE di supportare le esportazioni in settori e Paesi strategici per l'economia nazionale, nel corso del 2020.
--	---

<b>CAPO II</b>	
<b>Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19</b>	
<b>Art. 4 - Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato</b>	<p>La norma mira a favorire la conclusione di nuovi contratti tra la clientela e le banche e gli intermediari finanziari attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli.</p> <p>In tal senso, la disposizione <u>attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, sia il requisito della forma scritta richiesto dal Testi Unico Bancario sia l'efficacia dell'art. 2702 c.c. (Efficacia della scrittura privata), a condizione che il consenso sia accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, si faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e il consenso con la copia del documento siano conservati insieme al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.</u></p> <p>La copia del contratto potrà essere messa a disposizione del cliente su supporto durevole, salvo consegna della copia cartacea alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente potrà utilizzare i medesimi strumenti di comunicazione per esercitare il diritto di recesso.</p> <p><u>La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, essa regola i soli contratti conclusi tra il 9 aprile 2020 e la cessazione dello stato di emergenza.</u></p>
<b>Art. 5 - Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 14/2019</b>	<p>Con questa norma <u>si dispone la proroga al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza ad eccezione degli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 già entrati in vigore.</u></p>
<b>Art. 6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale</b>	<p>La norma, <u>in caso di perdita del capitale sociale verificatasi dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, esonera gli amministratori dal provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 244 (co. 1 e 2), 2447, 2482-bis (co. 4, 5 e 6) e 2482-ter del codice civile.</u></p> <p><u>Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 (co. 1, numero 4) e 2545-duodecies per le società COOPERATIVE.</u></p> <p>Restano invece ferme le previsioni in tema di informativa ai soci.</p>
<b>Art. 7 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio</b>	<p>La norma intende neutralizzare gli effetti negativi della crisi economica da Covid-19, <u>consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva anche nel bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, con applicazione anche al bilancio chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvato.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Il criterio di valutazione della continuazione dell'attività (ex art. 2423-bis, co. 1, punto n. 1) deve essere specificamente illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.</p> <p><u>Resta naturalmente ferma la proroga (ex art. 106 del DL Cura Italia) di 60 giorni del termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.</u></p>
<b>Art. 8 - Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società</b>	<p>La norma prevede che ai finanziamenti effettuati dai soci entro il 31 dicembre 2020, non si applica la regola dettata dall'art. 2467 c.c. (postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società alla soddisfazione degli altri creditori).</p>
<b>Art. 9 - Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione</b>	<p>Allo scopo di non pregiudicare le possibilità di successo delle procedure in questione, la norma prevede una serie di interventi e, tra questi, <u>la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento per i concordati e gli accordi omologati aventi scadenza nel periodo 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2021.</u></p>
<b>Art. 10 - Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza</b>	<p>La norma contiene una previsione generale di <u>improcedibilità di tutte le istanze depositate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020.</u></p> <p>Il blocco si estende anche <u>ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio.</u>, con l'unica eccezione dei casi in cui il ricorso sia presentato dal PM e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15 (co. 8) L.F.</p> <p>La norma prevede tuttavia la sterilizzazione del periodo di blocco sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti per la proposizione delle azioni revocatorie.</p>
<b>Art. 11 - Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito</b>	<p>La norma dispone su tutto il territorio nazionale <u>la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 19 marzo e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva emessi prima del 9 aprile 2020.</u></p> <p><u>Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo.</u> Ciò non impedisce ai beneficiari di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione: il titolo continua pertanto ad essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; <u>nell'ipotesi di difetto di provvista nel periodo di sospensione, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.</u></p> <p><u>Non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.</u></p> <p>Tutti gli elementi per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati dopo il 30 aprile 2020.</p> <p><u>La norma sospende inoltre la trasmissione alle CCIAA, da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 al 9 aprile 2020; ove già pubblicati, le CCIAA provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>Art. 12 - Fondo solidarietà mutui “prima casa”</b>	<p>La norma chiarisce che <u>nell’ambito della nozione di “lavoratori autonomi”</u> che possono accedere al <u>Fondo di solidarietà mutui “prima casa”</u>, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 54 del D.L. “Cura Italia”, <u>rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.</u></p> <p>La norma prevede inoltre che <u>i benefici del Fondo siano concessi per un periodo di 9 mesi decorrenti dal 9 aprile 2020, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.</u></p>
<b>Art. 13 - Fondo centrale di garanzia PMI</b>	<p>La norma riprende, <u>estende e rafforza le misure già previste dall’art. 49 del D.L. “Cura Italia” che viene abrogato.</u></p> <p><u>Per tali misure la norma in commento prolunga il periodo di attuazione dai 9 mesi inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2020, aggiungendo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l’ulteriore innalzamento al 90% della misura della garanzia del Fondo e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% (rispetto all’80% e al 90% previsto dall’art. 49 del D.L. “Cura Italia);</li><li>- l’accesso al Fondo senza valutazione;</li><li>- l’introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000 euro;</li><li>- la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;</li></ul>

#### CAPO IV

#### Misure fiscali e contabili

<b>Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi</b>	<p>La norma è diretta a sostenere i soggetti per i quali le misure di contenimento della diffusione dei virus Covid-19 hanno inciso sulla liquidità.</p> <p>In particolare, il comma 1 prevede <u>che i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 MLN nel periodo d’imposta precedente a quello in corso non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e all’IVA, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.</u></p> <p><u>Gli stessi soggetti beneficiano, altresì per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.</u></p> <p>I medesimi benefici sono riconosciuti anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 MLN nel periodo di imposta precedente a quello in corso, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.</p>
---	--





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Il comma 5 prevede che <u>le medesime sospensioni competono anche a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020</u> nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa.</p> <p>Il comma 6 prevede, per <u>i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020</u>, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.</p> <p><u>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, ferma restando la sospensione già prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa entro il 31 maggio 2020.</u></p>
<b>Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari</b>	La norma <u>amplia, sotto il profilo temporale le previsioni contenute nel comma 7 dell'art. 62 del D.L. "Cura Italia", che viene conseguente abrogato.</u>
<b>Art. 20 - Metodo previsionale acconti giugno</b>	La disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti IRPEF, IRES e IRAP utilizzando il metodo "previsionale" attraverso <u>la non applicazione, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20%.</u>
<b>Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti</b>	La disposizione consente di considerare <u>regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle PP.AA., con scadenza il 16 marzo 2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza pagamento di sanzioni e interessi.</u>
<b>Art. 22 - Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020</b>	<p><u>Solo per l'anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.</u></p> <p><u>Non si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.</u></p>



<p><b>Art. 23 - Proroga dei certificati di cui all'art. 17-bis, comma 5, del D.lgs. 241/1997</b></p>	<p>La norma <u>proroga la validità dei certificati, previsti in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, fino al 30 giugno 2020.</u></p>
<p><b>Art. 24 - Termini agevolazioni prima casa</b></p>	<p>La norma dispone <u>la sospensione dei termini, previsti dalla normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.</u></p> <p>In particolare, la sospensione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata;</li> <li>- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altri immobile da destinare a propria abitazione principale per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dal primo acquisto;</li> <li>- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un'immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'immobile ancora in suo possesso.</li> </ul>
<p><b>Art. 30 - Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione</b></p>	<p>La norma <u>estende il credito d'imposta di cui all'art. 64 del D.L. "Cura Italia", includendo nei limiti di spesa già previsti, anche alle spese relative all'acquisto di DPI (ad es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e alla installazione di di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad es. barriere e pannelli protettivi).</u></p> <p><u>Con Decreto del MiSE, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.</u></p>
<p><b>Art. 32 - Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza Covid-19</b></p>	<p>La norma è finalizzata a riconoscere alle strutture inserite nei Piani regionali adottati in attuazione delle circolari del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 3, (co. 1, lett. b) del D.L. "Cura Italia", <u>la remunerazione della specifica funzione assistenziale prestata per la cura dei pazienti COVID, limitatamente allo stato emergenziale e in deroga al limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.</u> previa sospensione delle attività di cura ordinarie e riprogrammazione e riconversione dei reparti per accogliere i pazienti COVID.</p> <p>Il riconoscimento della funzione ai fini della remunerazione, avviene in sede di rinegoziazione degli accordi e dei contratti in essere.</p> <p>Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario sono demandate ad un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente stato-Regioni-Province autonome.</p> <p>Al fine di evitare potenziali incertezze in fase attuativa, viene disposto che, nella vigenza dell'accordo rinegoziato, gli enti e le aziende del sistema sanitario nazionale</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	corrispondono alle strutture private, a titolo di acconto mensile un corrispettivo nel limite del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per il 2019, salvo conguaglio alla fine dell'anno.
<b>Art. 34 - Divieto di cumulo pensioni e redditi</b>	La disposizione chiarisce che <u>i professionisti di cui all'art. 44 del D.L. "Cura Italia", ai fini della fruizione dell'indennità (reddito di ultima istanza), devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.</u>

<b>CAPO V</b> <b>Disposizioni in materia di termini processuali e procedurali</b>	
<b>Art. 35 - Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare</b>	<p>La disposizione <u>differisce dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili, penali e tributari pendenti e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 dell'art. 83 del D.L. "Cura Italia".</u></p> <p>La proroga trova applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui all'art. 85 del D.L. "Cura Italia".</p> <p><u>Per il processo amministrativo la proroga, esclusivamente per i termini per la notificazione dei ricorsi, con l'eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare, dal 16 aprile al 3 maggio inclusi.</u></p>
<b>Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza</b>	<p>La norma <u>proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.L. "Cura Italia".</u></p> <p>Conseguentemente sono sospesi fino al 15 maggio <u>tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente.</u></p>

<b>CAPO VI</b> <b>Disposizioni in materia di salute e di lavoro</b>	
<b>Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro</b>	<p>L'articolo <u>estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt.li 19 e 22 del D.L. "Cura Italia" anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.</u></p> <p><u>Dispone, inoltre, che le domande di accesso alla CIG in deroga sono esenti da imposta di bollo.</u></p>
<b>Art. 44 - Entrata in vigore</b>	Il decreto entra in vigore il 9 aprile 2020 sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

\*\*\*\*\*

### ***L'emergenza Covid-19 non ferma il lavoro di UE.COOP***

*La Sede nazionale e i Coordinatori regionali sono operativi e raggiungibili telefonicamente o via mail per continuare le attività e supportare, soprattutto in un momento così delicato, ogni cooperativa associata. Allo stesso tempo, sentiamoci tutti impegnati ad avere comportamenti responsabili e rispettosi della salute altrui, attenendoci scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità competenti. Siamo fiduciosi che, con la collaborazione di tutti e con il rispetto delle regole, ridurremo le ricadute negative che l'epidemia sta avendo sulla salute dei cittadini e sulle attività delle cooperative. Poi ripartiremo tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno.*

**#ripartiremotuttiinsieme**

**#lontanimasemprevicinialecooperative**

